



AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

Via Napoli n. 8 – 72100 BRINDISI (Casale) – Tel. 0831536111

N. 53472 di protocollo
Area Gestione del Patrimonio
Il Dirigente: Dr. Andrea CHIARI
Tel. 0831536672 Fax 0831536763
e-mail: andrea.chiari@asl.brindisi.it

Brindisi, addì 31/08/2010

OGGETTO: D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito nella Legge 31.7.2010 n. 122. Articolo 11 comma 4 – disposizioni sugli acquisti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Convenzioni quadro e prezzi di riferimento Consip. Disposizioni applicative.

Ai Direttori Amministrativi dei PP.OO.

Ai Direttori dei distretti socio sanitari

Ai Direttori dei Dipartimenti e delle strutture sovradistrettuali

Al Direttore Area Gestione Tecnica

Al Direttore U.O.C. Servizio di ingegneria Clinica

e p.c. Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Al Collegio dei Sindaci dell' ASL BR

LORO SEDI

L'articolo 11 comma 4 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, ha stabilito che :” ... *In conformità con quanto previsto dall'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto - legge 18 settembre 2000, n. 347, convertito con Legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.*”

A loro volta, gli articoli cui la norma citata fa riferimento così dispongono:

Articolo 26 Legge 23.12.1999 n. 488: (Acquisto di beni e servizi)

“1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica con procedure competitive tra primarie società

nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n.20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alla Camera una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.”

Articolo 59 Legge 23.12.2000 n. 388: (ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DEGLI ENTI DECENTRATI DI SPESA)

“1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

- a) piu' aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) piu' aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu' università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'universita'.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane.

5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle universita' che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.

6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.”

Articolo 2 comma 4 D.L. 18.9.2001 n. 347 convertito con Legge 16.11.2001 n. 405 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA NEL SETTORE SANITARIO)

*“... comma 4: Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si attribuisce separata evidenza:
a) agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento,
b)... omissis ...”*

La disposizione legislativa testè citata ha quindi sostanzialmente introdotto per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale l'obbligo di una specifica e motivata relazione, da sottoporre agli organi di controllo e revisione contabile, per tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati al di fuori delle convenzioni quadro della Consip e per importi superiori ai prezzi di riferimento delle suddette convenzioni quadro.

Sulla base della formulazione letterale della norma, si tratta di un **obbligo generalizzato per tutti gli acquisti di beni e servizi**, a prescindere dal valore di affidamento del contratto e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che si superi o meno la c.d. soglia comunitaria (allo stato fissata per i beni ed i servizi a € 193.000,00).

Tanto premesso, le SS.LL. sono invitate a verificare, per gli eventuali acquisti di beni e servizi, la vigenza di eventuali convenzioni quadro di Consip aventi ad oggetto analoghe tipologie e di forniture e, in caso negativo, a darne atto nel provvedimento di aggiudicazione.

A tale proposito, con cadenza bimestrale l'Area Gestione del Patrimonio provvederà a trasmettere l'elenco delle convenzioni Consip attive, per le opportune verifiche. Eventuali approfondimenti potranno essere effettuati mediante la consultazione del sito www.acquistinretepa.it sezione “convenzioni” o chiedendo la consulenza dell'Area Gestione del Patrimonio.

Laddove, al contrario, le convenzioni sussistano, sarà necessario motivare, sempre nel provvedimento di aggiudicazione:

1. le ragioni per le quali l'acquisto si è reso necessario al di fuori della convenzione Consip,
2. le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter fare riferimento, nella determinazione del valore del contratto da affidare, ai prezzi di riferimento delle convenzioni quadro di Consip.

In quest'ultima ipotesi il provvedimento di aggiudicazione, contenente la specifica e motivata relazione, dovrà essere sottoposto, a cura dei dirigenti responsabili dell'acquisto e con trasmissione con nota separata, alla valutazione del Collegio sindacale dell'Azienda

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo ROLLO